

Appendice 2

Legge sugli infortuni degli operai sul lavoro 17 marzo 1898. Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 31 marzo 1898. n. 75.

TITOLO I Limiti di applicazione della presente legge Art 1.

La presente legge si applica agli operai addetti: 1° all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; alle imprese di costruzioni edilizie...;

2° alle costruzioni ed imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione...;

3° agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine mosse da adenti inanimati o da animali...

Art. 2. - È considerato come operaio agli effetti della presente legge: 1° chiunque, in modo permanente o avventizio e con remunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione;

2° chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro, soprintende al lavoro ...; [omissis].

TITOLO III.

Assicurazione Art. 6. - Debbono essere assicurati contro gli, infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai occupati nelle imprese, industrie e costruzioni di cui all'art. 1° ...[omissis]

Art. 9 - La misura delle indennità assicurate agli operai in caso di infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente: 1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 3,000;

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio, e dovrà pagarsi, per tutta la durata dell' inabilità, cominciando dal sesto giorno;

4° Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità, sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario, medio per effetto della inabilità stessa, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità, cominciando dal sesto giorno;

5° Nel caso di morte la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta, secondo le norme del codice civile, agli eredi testamentari o legittimi.

In mancanza di eredi, l'indennità sarà versata al fondo speciale, stabilito coll'art. 26.

L'indennità dovrà essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio, e nel caso di ritardo decorrerà sopra, di essa, dopo i tre mesi l'interesse nella misura normale.

Roma, addì 17 marzo 1898. Luogo del Sigillo V. *Il Guardasigilli* O ZANARDELLI.